CHIARIMENTI DEL 24 GENNAIO 2019

1) In riferimento ai requisiti che deve possedere il capogruppo esperto in urbanistica (punto 7.3 del disciplinare "requisiti di capacità tecnica e professionale"), l'avere elaborato un piano regolatore generale, definitivamente approvato nel periodo di riferimento definito dal bando, redatto per una città extraeuropea, può essere considerato valido ai fini della dimostrazione del requisito, specificando quanto segue:

Uno strumento urbanistico comunale redatto ai sensi della normativa di pianificazione di un Paese Extraeuropeo è da ritenersi equivalente ai Ns. P.R.G.C. se inserito nella legislazione nazionale dello Stato di riferimento quale strumento urbanistico regolante la pianificazione (l'attività edificatoria, servizi pubblici, vincoli, norme per l'attuazione del piano, ecc.) all'interno di un territorio comunale, fissandone le direttive generali di sistemazione dell'ambito di riferimento cittadino o intercittadino.
Quindi simile a quanto stabilito in ambito italiano per la stesura di un P.R.G. facendo riferimento al territorio di un Comune o ad una aggregazioni di essi, i quali hanno l'obbligo di dotarsi di tale strumento ai sensi di Legge Nazionale (Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m. e i.) e Regionale (nel caso della Regione Piemonte Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. "Tutela ed uso del suolo" e s.m. e . i.) .
Le normative succitate regolano e stabiliscono anche i contenuti e le procedure di approvazione del Piano Regolatore Generale.
Si richiamano, in ogni caso, le prescrizioni di gara rispetto al dimensionamento demografico richiesto fra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (abitanti residenti: 35.000 per Comune o 100.000 per un'aggregazione/associazione tra comuni contermini).

2) In riferimento al quesito attinente alla individuazione se le "indagini geologiche di supporto alla stesura di piano regolatore o variante generale" e "indagini sismiche e/o valutazioni di compatibilità urbanistica sulle scelte operate per la redazione di piano regolatore o variante generale" di cui ai requisiti di capacità professionale indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara si riferiscano esclusivamente a quelle indagini espletate nell'ambito di varianti generali ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 oppure possano essere parimenti ricomprese le indagini che riguardano l'intero territorio comunale ma espletate nell'ambito di varianti strutturali ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77" si specifica quanto segue:

- Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001 è uno stralcio del "Piano di Bacino", che "*ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*" (art. 17, comma 1, L. n. 183/1989);

- L'adeguamento al PAI prevede che si attui mediante la modifica degli strumenti urbanistici attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni Locali, rispetto all'effettivo stato del dissesto disponendo di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico, che possono incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti;

- Questo comporta l'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Comunale rispetto alle limitazioni e vincoli d'uso del territorio imposti a carico di soggetti pubblici

e privati, a tutela e protezione degli ambiti territoriali interessati, con lo scopo di perseguire una riduzione delle situazioni di rischio e pericolo da effettuarsi mediante le procedure regionali previste;

- Nel caso della Regione Piemonte la procedura dell'adeguamento del PAI che interessa quindi il territorio comunale è specificata nel comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, nel caso di altre Regioni potrebbero differire tra loro non solo nella denominazione dello strumento urbanistico ma anche nel procedimento che porterà alla variazione dello stesso.

Per i motivi sopracitati e considerando che lo studio per l'adeguamento al PAI riguarda l'intero territorio dei Comuni interessati dallo stesso è assimilabile pertanto ai requisiti di capacità professionale indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara.